

PROTOCOLLO D'INTESA

ex art. 15 L. 241/1990 ed ex art. 7, c. 4 D. Lgs. 36/2023

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL BANDO "NEXT GENERATION SCHOOLS" DI FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO

tra

- **ANCI Piemonte** con sede in Torino, Corso Inghilterra7, 10138, C.F. 80097160016 nella persona del Presidente Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ANCI Piemonte, autorizzato ad impegnare legalmente l'ente per il presente atto;
- **ANCI Liguria** con sede legale in Genova Piazza Matteotti 9 (codice fiscale 80101610105) rappresentata dal Direttore Generale Pierluigi Vinai, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 9 16123 autorizzato alla stipula del presente accordo in base all'art. 9 del vigente Statuto;

PREMESSO CHE

- il bando "NEXT GENERATION SCHOOLS" mira a massimizzare l'impatto e l'efficacia degli investimenti complessivi realizzati con i fondi del PNRR relativi al Programma "Futura, la Scuola per l'Italia di Domani";
- l'attività principale prevista è un percorso di formazione che possa accompagnare gli Enti territoriali locali beneficiari del bando con informazioni e competenze utili soprattutto nella fase di preparazione delle attività di gestione delle strutture che verranno costruite/ricostruite attraverso le risorse messe a disposizione del bando;
- nell'ambito del menzionato bando l'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Piemonte ha siglato un accordo con la Fondazione "Compagnia di San Paolo" che

include, tra le attività previste per il 2024, anche la promozione e l'organizzazione di webinar formativi in sinergia con ANCI Liguria da svolgersi sul territorio ligure;

CONSIDERATO CHE

- ANCI Piemonte, ANCI Liguria intendono a tal fine, stipulare un accordo tra amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990 ed ex art. 7, c. 4 D. Lgs. 36/2023;

ATTESO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche Amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;

- la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) e l'Atto 17/06/2015 AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, chiariscono che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici;

- il Codice dei Contratti stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali sono ricomprese l'ANCI Piemonte e ANCI Liguria, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

PRECISATO CHE

- nell'ambito della collaborazione di cui al presente accordo, si prevede di organizzare un ciclo di webinar formativi sul territorio ligure indirizzati ai comuni beneficiari nell'ambito del bando "NEXT GENERATION SCHOOLS" della Fondazione Compagnia di San Paolo;

PRSO ATTO CHE

- per le ragioni su esposte la Regione Piemonte e ANCI Piemonte, tramite la stesura del seguente accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 7, comma 4, D.lgs. 36/2023, intendono collaborare per realizzare le due iniziative sopra esposte.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra identificate e generalizzate

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto del protocollo d'intesa

Oggetto del presente protocollo d'intesa è la definizione dei rapporti tra ANCI Piemonte e ANCI Liguria, per l'organizzazione, in sinergia, di un ciclo di webinar sul territorio ligure nell'ambito del bando "NEXT GENERATION SCHOOLS" della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Art. 2 - Impegni dei soggetti firmatari

Le parti convengono di dare attuazione alle attività necessarie per la buona riuscita dei webinar, in particolare:

- ANCI Piemonte, garantendo il reclutamento degli esperti, dei relatori e dei docenti e collaborando alla diffusione delle informazioni circa gli incontri e i webinar organizzati nell'ambito delle iniziative "Next Generation Schools";

- ANCI Liguria, garantendo le necessarie attività promozione, diffusione, informazione, coordinamento e mettendo a disposizione i propri spazi e le proprie risorse interne per l'organizzazione dei webinar sul territorio ligure;

Per quanto concerne gli impegni finanziari, ANCI Piemonte, si impegna a trasferire, a seguito della presentazione di apposita nota di debito, la somma di massimo 9.780,00 euro, IVA esente, ad ANCI Liguria con le seguenti modalità:

- Euro 3.000,00 alla firma del presente accordo a titolo di acconto
- Euro 6.780,00 ad attività ultimate a titolo di saldo unitamente a rendiconto delle spese allegato

Art. 3 – Durata

Il presente protocollo sarà valido fino alla conclusione delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che i dati contenuti nel presente protocollo verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, comunque, esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 20/05/2023

ANCI Piemonte _____

ANCI Liguria _____